

Appalti pubblici e affidamenti sottosoglia: i chiarimenti del Mit sulla garanzia definitiva

3 Maggio 2024

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il [Parere n. 2174/2024](#) ha fornito, con riferimento alle procedure negoziate sotto la soglia comunitaria, importanti chiarimenti relativi alla corretta applicazione della garanzia definitiva.

Di seguito, l'analisi della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

La richiesta di parere è stata presentata da una stazione appaltante la quale, con particolare riferimento alle procedure negoziate di cui al nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023, art. 50, c. 1, lett. c), d) ed e)), ha richiesto se la garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia:

- debba essere costituita, dall'operatore economico, sempre in misura pari al 5% del valore contrattuale al netto dell'IVA a prescindere dal verificarsi delle casistiche indicate all'art. 117, comma 2 ;
- possa essere oggetto di riduzione, in presenza delle certificazioni indicate dall'art. 106, comma 8.

Il MIT, relativamente ai quesiti, ha risposto specificando che, nella ipotesi ventilata, il valore della garanzia definitiva sarà pari al 5% dell'importo contrattuale, non

trovando pertanto applicazione sia l'art. 117, c. 2, che l'art. 106, c. 8, D.lgs. 36/2023.

Richiamando anche il contenuto della Relazione Illustrativa al Codice (p. 80), il MIT ha ricordato che, la disciplina di cui all'art. 53 del D.lgs. 36/2023, si giustifica per l'*"intento di semplificazione dell'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee"*.

Si allega il testo del parere.

Allegati

[Parere_MIT_2174_2024](#)

[Apri](#)